Gruppo Cassa di Risparmio di Asti
Sede Legale e Direzione Generale in Asti, Piazza Libertà n. 23 – 14100 Asti
Capitale Sociale € 363.971.167,68 (interamente versato)
P.IVA 01654870052 - Codice Destinatario SDI 75HCYT1
Codice Fiscale e Registro delle Imprese 00060550050, n. REA AT 76036,
iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6085,
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
e-mail: info@bancadiasti.it – indirizzo *internet*: www.bancadiasti.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. SUL QUINTO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 17 APRILE 2025

La presente relazione illustrativa è a disposizione del pubblico sul sito internet di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (www.bancadiasti.it), nella Sezione "Investors Relations – Assemblea dei Soci".

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. ("**CR Asti**" o la "**Banca**") per illustrare il quinto punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca, convocata presso la sede legale della Banca, in Asti, Piazza Libertà, n. 23, il giorno **17 aprile 2025, alle ore 12.30, in unica convocazione**:

5. Autorizzazione ad acquistare e a disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-*ter* del Codice civile

* * *

Si rammenta preliminarmente che, in data 29 aprile 2024, l'Assemblea degli Azionisti ha autorizzato l'acquisto (nonché la disposizione) di azioni ordinarie della Banca, nel rispetto dei limiti e delle procedure previsti dalla normativa europea e nazionale *pro tempore* applicabile e dalle regole del mercato e dalle autorizzazioni *pro tempore* vigenti, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio, non sia complessivamente superiore al 3% del capitale sociale della Banca e comunque non oltre il quantitativo di azioni che trova capienza di volta in volta, in relazione al prezzo di acquisto, nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, previa revoca, per la parte non eseguita, dell'autorizzazione approvata con delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2024, una nuova proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, da realizzare nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014 (il "**Regolamento MAR**"), e le prassi di mercato riconosciute dalla Consob.

1. MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia conferita per le finalità ammesse dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, ivi incluso: (i) il sostegno della liquidità del titolo azionario; (ii) l'acquisto di azioni proprie in ottica di investimento a medio-lungo termine per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Banca e delle società controllate; (iii) la dotazione di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre: (a) nel contesto di eventuali operazioni ritenute di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Banca e/o e le società controllate, e/o (b) al servizio di piani di compensi e/o di piani di incentivazione con assegnazione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni della Banca (quali, piani di *stock grant*, di *stock option* e, più in generale, piani azionari e piani in strumenti finanziari scambiabili con azioni della Banca) in favore di esponenti aziendali, dipendenti e/o collaboratori, ivi incluso il "personale più rilevante" come individuato ai sensi della applicabile normativa comunitaria e nazionale in materia, e (iv) l'assegnazione di azioni ai soci.

2. NUMERO MASSIMO, CATEGORIA DELLE AZIONI ALLE QUALI SI RIFERISCE L'AUTORIZZAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia conferita nel rispetto dei limiti e delle procedure previsti dalla normativa europea e nazionale *pro tempore* applicabile e dalle regole del mercato e dalle autorizzazioni *pro tempore* vigenti, per l'acquisto di un numero massimo di azioni tale per cui la Banca, tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Banca e delle cessioni frattanto intervenute, non venga a detenere un numero di azioni complessivamente superiore al 3% del capitale sociale e

comunque non oltre il quantitativo di azioni che trova capienza di volta in volta, in relazione al prezzo di acquisto, nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, fermo restando che eventuali acquisti saranno altresì effettuati nei limiti e in conformità dell'autorizzazione rilasciata da Banca d'Italia.

3. INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 363.971.167,68 suddiviso in n. 70.537.048 azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 5,16 cadauna.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2357, comma 3, del Codice civile, in nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può eccedere il 20% del capitale sociale della Società.

4. DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per l'acquisto di azioni ordinarie della Banca è richiesta per la durata di 18 mesi a decorrere dalla data della delibera assembleare, con facoltà del Consiglio stesso di procedere, sotto la vigenza dell'autorizzazione rilasciata da Banca d'Italia, alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Banca.

Per quanto riguarda la disposizione delle azioni proprie, l'autorizzazione viene richiesta senza limiti temporali e si applica alle azioni in portafoglio *pro tempore* (ivi incluse, per chiarezza, quelle acquistate sulla base di autorizzazioni precedenti).

5. CORRISPETTIVO MINIMO E MASSIMO

Il Consiglio di Amministrazione propone che le azioni ordinarie possano essere acquistate ad un prezzo unitario minimo, stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, non inferiore al prezzo limite minimo previsto per l'immissione degli ordini dal regolamento del Mercato e a un prezzo unitario massimo non superiore al prezzo limite massimo previsto per l'immissione degli ordini dal regolamento del Mercato, con riferimento all'asta settimanale in corso alla data di effettuazione dell'operazione di acquisto.

Per quanto concerne il corrispettivo per la disposizione delle azioni proprie acquistate, il Consiglio di Amministrazione propone che si determini solamente il corrispettivo minimo, che non potrà essere inferiore al prezzo limite minimo previsto per l'immissione degli ordini dal regolamento del Mercato con riferimento all'asta settimanale in corso alla data di effettuazione dell'operazione di vendita. Tale limite di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di (i) disposizione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Banca e/o di società da essa controllate, in attuazione di piani di compensi o di incentivazione, (ii) esecuzione di operazioni (ivi inclusi progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria) in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio, permuta, cessione o altro atto di disposizione di pacchetti azionari da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento, nonché (iii) di trasferimento a titolo gratuito (quali, a titolo esemplificativo, in caso di attribuzioni ai soci) oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implichino l'assegnazione o la disposizione di azioni proprie; nelle predette ipotesi, come di volta in volta applicabile, i termini economici dell'operazione saranno determinati, sempre nell'interesse della Banca, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo.

6. MODALITÀ ATTRAVERSO LE QUALI GLI ACQUISTI E GLI ATTI DI DISPOSIZIONE SARANNO EFFETTUATI

Si propone che gli acquisti vengano effettuati, di volta in volta, con una delle modalità di cui all'art. 144-*bis*, comma 1, lettere a), b), c), d), *d-ter*), e comma 1-*bis*, del Regolamento Emittenti Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

Con riferimento agli atti di disposizione, si propone che gli atti di disposizione potranno avvenire in qualsiasi momento e senza limiti temporali, in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi più opportuni nell'interesse della Banca sul mercato o fuori dal mercato o ai c.d. "blocchi", per il perseguimento delle predette finalità.

* * *

Signori Azionisti, siete pertanto invitati ad approvare la seguente proposta:

"*L'Assemblea degli Azionisti di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.:*

delibera

1. *di revocare, a far tempo dalla data della (nuova) delibera assembleare e per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie assunta dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 29 aprile 2024;*

2. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del Codice civile, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera assembleare, salva la vigenza dell'autorizzazione di Banca d'Italia, all'acquisto di azioni ordinarie Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., in una o più volte, come segue:*

    a) *secondo le modalità operative di cui all'art. 144-bis, comma 1, lettere a), b), c), d), d-ter), e comma 1-bis, del Regolamento Emittenti Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, precisandosi che, ai sensi dell'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, i limiti previsti da tale art. 132 e dalle relative disposizioni di attuazione non si applicano agli acquisti di azioni proprie possedute da dipendenti della Banca (o dalle società da essa controllate) e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, comma 8, cod. civ. ovvero rivenienti da piani di compensi basati su strumenti finanziari;*

    b) *potranno essere acquistate azioni proprie, nel rispetto dei limiti e delle procedure previsti dalla normativa europea e nazionale pro tempore applicabile e dalle regole del mercato e dalle autorizzazioni pro tempore vigenti, in modo tale che la Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio e delle cessioni frattanto intervenute, non venga a detenere un numero di azioni complessivamente superiore al 3% del capitale sociale e comunque non oltre il quantitativo di azioni che trova capienza di volta in volta, in relazione al prezzo di acquisto, nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, fermo restando che eventuali acquisti saranno altresì effettuati nei limiti e in conformità dell'autorizzazione rilasciata da Banca d'Italia;*

    c) *l'acquisto avvenga per le finalità ammesse dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, ivi incluso: (i) il sostegno della liquidità del titolo azionario; (ii) l'acquisto di azioni proprie in ottica di investimento a medio-lungo termine per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Banca e delle società controllate; (iii) la dotazione di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre: (a) nel contesto di eventuali operazioni ritenute di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Banca e/o e le società controllate, e/o (b) al servizio di piani di compensi e/o di piani di incentivazione con assegnazione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni della Banca (quali, piani di stock grant, di stock option e, più in generale, piani azionari e piani in strumenti finanziari scambiabili con azioni della Banca) in favore di esponenti aziendali, dipendenti e/o collaboratori, ivi incluso il "personale più rilevante" come individuato ai sensi della applicabile normativa comunitaria e nazionale in materia, e (iv) l'assegnazione di azioni ai soci;*

d) *le azioni ordinarie potranno essere acquistate ad un prezzo unitario minimo, stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, non inferiore al prezzo limite minimo previsto per l'immissione degli ordini dal regolamento del sul segmento Vorvel Equity Auction del sistema multilaterale di negoziazione Vorvel, organizzato e gestito da Vorvel SIM S.p.A. (il "**Mercato**") e a un prezzo unitario massimo non superiore al prezzo limite massimo previsto per l'immissione degli ordini dal regolamento del Mercato, con riferimento all'asta settimanale in corso alla data di effettuazione dell'operazione di acquisto;*

3. *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione a disporre delle azioni proprie in portafoglio, in qualsiasi momento e senza limiti temporali, in tutto o in parte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi più opportuni e nell'interesse della Banca, sul mercato o fuori dal mercato o ai c.d. "blocchi", per il perseguimento delle predette finalità ad un prezzo non inferiore al prezzo limite minimo previsto per l'immissione degli ordini dal regolamento del Mercato con riferimento all'asta settimanale in corso alla data di effettuazione dell'operazione di vendita, nonché autorizzare il trasferimento delle azioni proprie a Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. Tale limite di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di (i) disposizione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Banca e/o di società da essa controllate, in attuazione di piani di compensi o di incentivazione, (ii) esecuzione di operazioni (ivi inclusi progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria) in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio, permuta, cessione o altro atto di disposizione di pacchetti azionari da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento, nonché (iii) di trasferimento a titolo gratuito (quali, a titolo esemplificativo, in caso di attribuzioni ai soci) oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implichino l'assegnazione o la disposizione di azioni proprie; nelle predette ipotesi, come di volta in volta applicabile, i termini economici dell'operazione saranno determinati, sempre nell'interesse della Banca, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo.*

4. *di utilizzare, in conseguenza di quanto deliberato, le riserve disponibili sino alla capienza nel rispetto di quanto previsto sub punto 2b);*

5. *di stabilire che, in caso di trasferimento delle azioni proprie, la riserva costituita ai sensi dell'art. 2357-ter, terzo comma, del Codice civile "Riserva per azioni proprie in portafoglio", riconfluisca nelle riserve disponibili di provenienza per il valore di carico delle azioni alienate e il risultato (plusvalenza/minusvalenza) conseguente alla negoziazione confluisca al patrimonio;*

6. *di attribuire al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento e con facoltà di conferire poteri a delegati, il potere di stabilire, di volta in volta, termini, modalità e condizioni, tenuto anche conto delle raccomandazioni tempo per tempo emanate dalle Autorità di Vigilanza, che verranno ritenuti opportuni ed ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono e con facoltà altresì di procedere alle formalità all'uopo necessarie e di ottemperare a quanto eventualmente richiesto dalle competenti Autorità di Vigilanza, ivi incluso il potere di compiere ogni altra formalità al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni per le delibere di cui sopra e, in generale, ogni altra autorizzazione per l'integrale esecuzione delle delibere, unitamente a ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, incluso il potere di apportare modifiche o aggiunte alle delibere (non modificando in modo sostanziale il contenuto delle delibere) ritenute necessarie e/o opportune per l'attuazione di leggi e/o regolamenti o che dovessero essere richieste dalle competenti Autorità di Vigilanza (compresa, tra l'altro, Banca d'Italia), nonché il potere di conferire, sospendere e revocare mandati ad intermediari ed altri operatori per il compimento degli atti di acquisto delle azioni proprie e degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio.*

* * *

Asti, 10 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giorgio Galvagno